



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 60 del 1 agosto 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

REDDITO DI DIGNITA' E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“REDDITO DI DIGNITA’ E POLITICHE PER L’INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA”

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 01/08/2023 14:31:39

RELAZIONE

Con la presente legge si introduce il Reddito di Dignità regionale, una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si caratterizza per l'universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari.

Le motivazioni dell'introduzione del Reddito di Dignità sono forti ed evidenti.

A partire dal mese di Agosto 2023, per effetto della legge di Stabilità approvata a Dicembre 2022 e del Decreto "Lavoro" approvato nel Maggio 2023 dal Governo statale, si avvia il percorso di uscita dal Reddito di cittadinanza operativo dal 2019, peraltro in una congiuntura economica caratterizzata da un altissimo livello di inflazione e dall'innalzamento verticale dei tassi di interesse, che gravano soprattutto sui mutui per la casa, nonché dal caro affitti, su cui grava il mancato rifinanziamento da parte del Governo del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Gli effetti di questa decisione saranno dirompenti in particolare nella Regione Lazio, terza regione a livello nazionale per percettori di reddito di cittadinanza (coloro che nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza sono 358 mila, per 183 mila nuclei, per un assegno medio di 526 euro), e nella città di Roma, seconda città in Italia per percettori di reddito di cittadinanza, dove peraltro l'attuale Governo regionale ha appena annunciato di non riuscire a rifinanziare il fondo "taglia-tasse" attivo fino allo scorso anno.

I primi a perdere il sostegno economico previsto dal Reddito di cittadinanza saranno coloro che ne hanno fruito nel 2023 per sette mesi e che, non essendo presi in carico dai servizi sociali per situazioni di particolare fragilità, sono già stati preavvisati con un sms da parte dell'INPS. Nella Regione Lazio si tratta di circa 15.000 persone (12.000 nella sola città di Roma) che si vengono a trovare, dall'oggi al domani, senza il necessario per sostentarsi e vivere.

A regime, con la definitiva abolizione del Reddito di cittadinanza e il varo del nuovo Assegno di inclusione sociale, circa il 60% dei 120.000 percettori presenti in tutto il Lazio perderanno il sussidio economico. Con tutta evidenza, una vera e propria bomba sociale.

È quindi forte la necessità di un intervento che tenda a mitigare questa emergenza, a combattere la povertà, a riattivare le energie espulse dal mercato del lavoro, a porre le basi per uno sviluppo equo e duraturo.

Il Reddito di Dignità persegue queste finalità e si connota per le seguenti principali caratteristiche:

- si propone di essere universalistico: in una prima fase di implementazione è assegnabile a tutte le famiglie con risorse economiche inferiori alla soglia reddituale e patrimoniale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (ISEE < 9360 euro);

- è uno strumento di inclusione attiva: accanto al trasferimento monetario si prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo e l'accesso ad opportunità formative. Il percorso di inclusione attiva, oltre ad avere una funzione di deterrenza rispetto a dichiarazioni non veritiere sullo stato di disagio economico familiare, colloca la misura nel quadro della strategia europea per l'inclusione sociale;

- è condizionato ad un patto di inclusione sociale sottoscritto tra il soggetto beneficiario e il servizio sociale di riferimento. Il Patto è condizione per la fruizione del beneficio, è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali ed è finalizzato ad una presa in carico complessiva del nucleo familiare;

- è stabile nel tempo (si prevede uno stanziamento di risorse per tre anni), ma è disciplinato in modo che a livello individuale si eviti la “trappola della povertà”: sono in particolare previsti meccanismi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi (clausole di sospensione e revoca).

L'intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o “a sportello”.

Il trasferimento economico è quantificato in un importo di 500 euro mensili.

La realizzazione del Reddito di dignità avrà una forte regia regionale e sarà gestita da equipe multiprofessionali nei territori, costituite dai Servizi sociali dei Comuni e dai Centri per l'impiego.

Le caratteristiche dell'intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere con le risorse regionali 5.000 nuclei familiari tra quelli che perderanno il Reddito di Cittadinanza dal 1 Agosto 2023, e fino a 20.000 nuclei con l'utilizzo delle risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) finanziato dal PNRR.

L'articolato della proposta di disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 inquadra la presente proposta di legge nel contesto dei principi di riferimento, qualificando il Reddito di dignità quale misura di sostegno economico e inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, complementare e parallela alle altre misure nazionali di contrasto alla povertà.

L'articolo 2 specifica la composizione del Reddito di dignità, che comprende una indennità economica nella forma di integrazione al reddito e un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare.

L'articolo 3 definisce i requisiti dei beneficiari, di età tra i 18 e i 59 anni compiuti, residenti in uno dei Comuni del Lazio, con un ISEE inferiore a euro 9.360, senza condanne per gravi reati, disponibili a sottoscrivere e rispettare il patto individuale di inclusione sociale attiva e, soprattutto, non già beneficiati da altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge, quali ad esempio il nuovo Assegno di inclusione (Adi) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accesso al Reddito di Dignità, specificando la necessità di una valutazione multidimensionale del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi sociali che ricevono la domanda e con il coinvolgimento del Centro per l'impiego di riferimento in caso di necessità di inserimento lavorativo.

L'articolo 5 definisce l'ammontare della misura di sostegno economico, pari a 500 euro al mese, e la sua durata, pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili.

L'articolo 6 disciplina il Patto individuale di inclusione sociale attiva, prevedendo che esso debba essere sottoscritto entro il primo bimestre di riconoscimento della misura di sostegno economico, il che chiarisce che il Reddito di Dignità una misura di sostegno al reddito condizionata (*conditional cash transfer*).

Da questo punto di vista le cause di sospensione e revoca della misura sono chiarite dall'articolo 7. Le prime consentono di riprendere l'erogazione del sostegno economico tramite il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi di determinati casi. Le seconde invece determinano l'interruzione definitiva del beneficio in presenza della mancata stipula del patto individuale o del suo mancato rispetto, nonché per il venir meno dei requisiti attraverso un aumento dell'ISEE o la sottoscrizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi.

L'articolo 8 disciplina il regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale dovrà approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per definire compiutamente:

- a) le modalità di presentazione, anche per via telematica, della domanda di accesso al Reddito di dignità tramite procedura di tipo aperto "a sportello";
- b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di erogazione del Reddito di dignità;
- d) la disciplina delle condizioni di sospensione e revoca;

- e) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge e la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85
- f) le modalità per promuovere il pieno accesso al Reddito di dignità anche attraverso campagne informative e la realizzazione di una pagina del sito istituzionale..

Copertura finanziaria

L'art. 9 della presente proposta di legge stanZIA per la copertura finanziaria del nuovo Fondo per il Reddito di dignità 30 milioni di euro per ciascuna annualità tra il 2023 e il 2025, attraverso i quali sarà possibile riconoscere la misura a 5000 nuclei familiari, mitigando l'effetto dell'abolizione del Reddito di Cittadinanza, di cui sono rimasti privi.

Si specifica anche che alla copertura degli oneri della legge potranno concorrere le risorse del Programma Attuativo Regionale del Lazio (PAR) del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 25 febbraio 2022. Si tratta di circa 89 milioni di euro aggiuntivi che, se destinati al Reddito di dignità, potranno garantire la copertura finanziaria della misura per altri 15.000 nuclei familiari.

Infine, l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove una strategia di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'istituzione del Reddito di dignità, quale misura di sostegno economico e inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, complementare e parallela alle altre misure nazionali di contrasto alla povertà, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana e nell'ambito d'azione delineato dalla raccomandazione del Consiglio UE (2023/C 41/01) del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 2
(*Reddito di dignità*)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito il Reddito di dignità, quale misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà, accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.

2. Il Reddito di dignità mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione dei servizi sociali e politiche attive del lavoro, la Regione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate per il riconoscimento delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, assicura il coordinamento delle azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo, che concorrono alla attuazione della politica nazionale e regionale di inclusione attiva.

4. Il Reddito di dignità, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato ai beneficiari di cui all'articolo 3, comprende:

a) una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;

b) un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero all'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o al lavoro di cura in qualità di *caregiver* in favore del proprio nucleo familiare.

5. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il servizio sociale del comune di residenza e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento socio-lavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva.

6. I comuni si impegnano, ove non già presenti, ad attivare appositi protocolli di intesa con la Guardia di finanza e altre forze di polizia per lo svolgimento di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Il Reddito di dignità è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune della Regione;
- b) età tra i 18 e i 59 anni compiuti;
- c) valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
- d) disponibilità a sottoscrivere un patto individuale di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel programma;
- e) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 3, del d.l n. 48/2023, convertito con modificazioni in l. n. 85/2023;
- f) per ciascun componente del nucleo familiare, la mancata percezione di benefici economici previsti dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge per un valore superiore alla soglia dell'ISEE di cui alla lettera c).

Art. 4

(Accesso al Reddito di dignità)

1. La domanda di accesso al Reddito di dignità è presentata dal richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 al servizio sociale del comune di residenza.
2. Il servizio sociale prende in carico il nucleo familiare ed effettua una valutazione multidimensionale dello stesso, che prende in considerazione le condizioni personali e sociali, la situazione economica, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'educazione, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa, le reti familiari, di prossimità e sociali.
3. In base alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, il servizio sociale ammette il richiedente al Reddito di dignità, promuovendo la sottoscrizione del patto di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 6, mediante stipula del relativo accordo entro il primo bimestre dall'ammissione alla misura.

Art. 5

(Ammontare e durata)

1. L'ammontare del Reddito di dignità è pari a 500 euro mensili per nucleo familiare.
2. L'erogazione del Reddito di dignità è concessa per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Art. 6

(Patto individuale di inclusione sociale attiva)

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il servizio sociale del comune di residenza stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario, sia il nucleo familiare, con diritti e obblighi a carico del solo beneficiario, sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale e, in caso di necessario inserimento lavorativo anche attraverso il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), dal responsabile del centro per l'impiego.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva viene predisposto dal servizio sociale del comune di residenza, che opera in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit e contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità, connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione, ivi compreso l'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o l'eventuale lavoro di cura per chi sia stato riconosciuto quale *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della l.r. 11/2016.

3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario, per un minimo di 62 ore mensili di impegno personale, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastico dei figli minori, e riporta le cause di revoca dalla misura.

4. Il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui di valutazione multidimensionale con il richiedente medesimo.

5. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i servizi competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del 15 aprile 2014, n. 198 (Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4) e successive modifiche e integrazioni, e il servizio sociale del comune di residenza, procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

Art. 7

(Sospensione e revoca del beneficio)

1. L'erogazione dell'indennità economica di cui all'articolo 2, è sospesa, salvo il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi; in tale fattispecie l'erogazione del Reddito di dignità viene sospesa per il corrispondente periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;
- b) esigenza di allontanamento dal luogo di residenza per periodi superiori a trenta giorni per indifferibili esigenze personali e familiari;
- c) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.

2. Al beneficiario è revocata la misura di sostegno economico di cui all'articolo 2, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1, entro il primo bimestre dell'ammissione alla misura;
- c) grave e accertata violazione del patto individuale di inclusione sociale attiva per cause riferite al beneficiario;
- d) mancata comunicazione al servizio sociale del comune dove è stata presentata la domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- e) mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- f) assunzione superiore a sei mesi, ovvero inferiore a sei mesi ma con ISEE corrente superiore alla soglia massima per l'accesso al beneficio economico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

Art. 8

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, il regolamento di attuazione e integrazione con il quale definisce:
 - a) le modalità di presentazione, anche per via telematica, della domanda di accesso al Reddito di dignità tramite procedura di tipo aperto “a sportello”;
 - b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - c) le modalità di erogazione del Reddito di dignità;
 - d) la disciplina delle condizioni di sospensione e revoca;
 - e) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge e la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85
 - f) le modalità per promuovere il pieno accesso al Reddito di dignità anche attraverso campagne informative e la realizzazione di una pagina del sito istituzionale.

Art. 9

(Disposizioni finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione) della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociale e famiglia) titolo 1 (Spese correnti) del “Fondo per il Reddito di dignità”, le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 30.000.000 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 (Altri fondi) della missione 20 (Fondi e accantonamenti), titolo 1 (Spese correnti).
2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse del Programma Attuativo Regionale del Lazio (PAR) del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 25 febbraio 2022.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.